

**Allegato n° 5**  
**Documentazione tecnica**



COMUNE DI POLICORO

PROVINCIA DI Matera

marca  
da  
bollo**NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI****IL SINDACO**

Vista la domanda del Sig. [REDACTED]  
per essere autorizzato a costruire **UN FABBRICATO A PIANO TERZA E PRIMO**  
in questo Comune al mapp. N. \_\_\_\_\_ in Via **GORIZIA PODERE 592**

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa;

Sentito il parere favorevole della Commissione edilizia in data **7.10.1971** ;

Udito il riferimento del Tecnico comunale in data **7.10.1971** ;

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale sanitario in data **7.10.1971** ;

(1) **Visto il parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti per la Basilicata contenuto nella nota n.599 del 12.4.1972**

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia locale e tutela delle strade comunali;

Visto il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la denuncia relativa alle imposte di consumo sul materiale da costruzione edilizio che verrà impiegato;

Vista la legge comunale e provinciale;

Visto le disposizioni recate dal Codice Civile, libro terzo, in materia di proprietà edilizia;

Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 Aprile 1927, n. 530;

Concede il proprio

**NULLA OSTA**

al Signor [REDACTED]

per l'esecuzione dei lavori in cui si tratta, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte perchè

(1) Indicare qui, in quanto ne ricorra il caso, gli estremi del parere della Soprintendenza ai monumenti e del nulla osta del comando VV. FF.

riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato; nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1.) Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- 2.) Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o a cose ed assicurare, quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- 3.) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;
- 4.) Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dall'Ufficio comunale; Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 5.) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- 6.) Gli assiti di cui al paragr. 3, o altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;
- 7.) A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;
- 8.) L'Ufficio comunale si riserva delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari, ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
- 9.) L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato verranno dati dal funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo col Direttore dei Lavori;
- 10.) E' assolutamente vietato apporre modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore;

- 11) Comunicare la data di inizio e di fine lavori;
- 12) I lavori devono essere iniziati entro un anno;
- 13) ~~Il fabbricato deve essere realizzato conformemente ai grafici allegati vistati e corretti in rosso;~~
- 14) ~~Il fabbricato deve sorgere ad almeno ml. 20,00 dal ciglio stradale di Via Gorizia. =~~

e il direttore dei lavori

Il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolam. comunali, come dalle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Alla presente si allegano in restituzione, un esemplare ciascuno dei disegni presentati in doppio e vistati.

Dalla Residenza Municipale, 21 luglio 1972

( Bollo )




IL SINDACO  
Nicola Montesano

Del suesteso nulla-osta per esecuzione di opere edili, venne iniziata la pubblicazione all'albo pretorio il giorno 29 luglio 1972

e vi è restato affisso per 15 giorni consecutivi.

li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO CAPO



PLANIMETRIA GENERALE : Scala 1:1000  
PODERE N° 592

DATI URBANISTICI :

- SUPERFICIE ..... mc. 468.65
- EDIFICABILITA' ..... mc. 4686.-

DATI CARATTERISTICI :

- SUPERFICIE COPERTA : mc. 203.44
- VOLUME COSTRUZIONE : 203.44 x 7.04 = mc. 1432

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA BASILICATA  
strada interpodera POTENZA

NULLA OSTA

alle condizioni di cui alla nota n° 599  
in data 12 APR. 1972

IL SOPRINTENDENTE  
  
*[Signature]*

LA CASA CHE PRENDEVA IL POSTO  
DELLA VECCHIA CASA COLONICA

di proprietà del sig. 

IL PROPRIETARIO



GIAMMETTA GIOVANNI  
 ALMO  
 GEOMETRI  
 Prov. MATERA  
 N. 399  
 - S. MAURO P

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

*[Signature]*



SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI  
 DELLA BASILICATA  
 Prot. N° 599  
 Posiz. N. 1675

studio tecnico geometra giovanni giammetta - policoro -

Esaminato dalla Commissione Edilizia il Polis

Il Componente Delegato COMUNE DI POLICORO  
7 OTT. 1971

MATERA



PLANIMETRIA GENERALE: Scala 1:1000  
PODERE N° 592

DATI URBANISTICI:

- SUPERFICIE ..... Ha. 468,65
- EDIFICABILITA' ..... mc. 4686,-

DATI CARATTERISTICI:

- COSTRUZIONI ESISTENTI : mc. 1000 ~
- NUOVA COSTRUZIONE : mc. 1600 ~

TOTALE mc. 2.600

2600 < 4686

Comune di Policoro  
PROVINCIA DI MATERA

VISTO: si Approva con le modifiche in corso  
Prat. N. 53 Anno 1972




Policoro, li 21 10 1972  
IL SINDACO

LA CASA CHE PRENDERA' IL POSTO  
DELLA VECCHIA CASA COLONICA

di proprietà del sig. [REDACTED]

IL PROPRIETARIO



IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Giovanni Giammetta



14 FEB 1972

RACCOMANDATA

85100 Potenza,  
Via Addone - Telef. 25989

*Soprintendenza ai Monumenti  
della Basilicata*

Prot. N. 599 Sez.  
Risposta a istanza del 21.2.72  
Div. Allegati UNO

Al [redacted]

e, p.c. AL COMUNE DI POLICORO (Mt)

OGGETTO: Policoro (Mt) - Loc. S.Giusto - Podere 592 - Progetto per costruzione fabbricato Propr. [redacted]

In esito all'istanza sopradistinta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, si restituisce munito del "NULLA OSTA" di competenza di questo Ufficio, l'accluso progetto. Questo dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente con le modifiche indicate in rosso sui grafici che si restituiscono.

Ogni eventuale variante dovrà essere sottoposta a preventivo parere della Soprintendenza, per non incorrere nelle sanzioni previste, a carico dei trasgressori, dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.


L'approvazione della Soprintendenza è data ai fini esclusivi della tutela paesistica ed ambientale. Pertanto resta fermo, da parte della S.V. e del Comune, l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di tutte le norme prescritte dalle vigenti leggi urbanistiche e dal Piano Regolatore Generale in vigore nella località.

IL SOPRINTENDENTE  
(Aldo Grillo)

*gh*

*Studio Topografico Aeronautico - Policoro*





*PROSPETTO NORD*





1:100




*PROSPETTO SUD*

1:100








*PROSPETTO OVEST*





1:100






*PROSPETTO EST*

1:100











A



A


PIANTA PRIMO PIANO






1:100







SEZIONE A-A .

1:10





# COMUNE DI POLICORO

Ufficio Tecnico

Policoro, li 10/10/2024

## ATTESTATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380)

- Visto il vigente Strumento Urbanistico del Comune di Policoro
- Visto l'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

### SI ATTESTA

Che i terreni sotto elencati sono classificati secondo la Strumentazione Urbanistica vigente come di seguito:

Foglio:5

Particella:1.871

Sup(mq):10753,00

Nota - Se la superficie censuaria risultasse uguale a zero è perchè questa non è presente nel database dagli uffici dell'Agenzia del Territorio. Comunque il certificato restituisce le percentuali di destinazione d'uso attribuite alla superficie cartografica. Il problema potrebbe essere risolto nei prossimi aggiornamenti.

<i>Destinazione urbanistica</i>	<i>(%)</i>	<i>Sup (mq)</i>
Ambito Policoro E4	100,00	10.753,00
La superficie ricadente nel Ambito Policoro E4 pari a <b>10.753,00 mq</b> è così ripartita		
Aree agricole in ambito paesistico E4		<b>10.753,00 mq</b>

VINCOLISTICA E CLASSIFICAZIONI:



<b>D.Lgs 42/04 Beni Paesaggistici art.136 Aree di notevole interesse pubblico</b>	<b>(%)</b>	<b>Sup(mq)</b>
TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DEL PRIMO ENTRO TERRA, COLLINE E ALTIPIANI SITO NEI COMUNI DI MONTECAGLIOSO, BERNALDA, PISTICCI, MONTALBANO JONICO, POLICORO, ROTONDELLA, TURSÌ, SCANZANO JONICO E NOVA SIRI - DM 18 aprile 1985 (GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 11 aprile 1968 (GU n 121 del 13 maggio 1968); DM 27 giugno 1969 (GU n 184 del 22 luglio 1969); DM 24 febbraio 1970 (GU n 63 del 11 marzo 1970)	100,00	10753,00
<b>Aree inondabili da Studio Idraulico RU</b>	<b>(%)</b>	<b>Sup(mq)</b>
Tr=200 anni	3,23	347,22
<b>PTPM - Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/04)</b>	<b>(%)</b>	<b>Sup(mq)</b>
Vincoli di trasformabilità' previa verifica	100,00	10753,00
<b>Rischio diga - Monte Cotugno</b>	<b>(%)</b>	<b>Sup(mq)</b>
Dam break collasso +50%	100,00	10753,00
<b>Rischio diga - Monte Cotugno</b>	<b>(%)</b>	<b>Sup(mq)</b>
Dam break collasso	100,00	10753,00



ART. 42

Aree Agricole (zone "E"): norma generale

1. L'organizzazione agricola-colturale che caratterizza il territorio comunale di Policoro, risultato delle profonde trasformazioni ambientali, giuridiche, socio-economiche, infrastrutturali introdotte dal secondo dopoguerra dalla Riforma Fondiaria, dalla Bonifica e dall'Irrigazione, costituisce un "valore" ambientale, economico/sociale, insediativo, culturale ed identitario da tutelare e valorizzare: su questa premessa "fondativa" il RU disciplina le attività di conduzione e trasformazione del territorio rurale in oggetto.
2. Caratteristica dell'organizzazione agricola-colturale di detto territorio è la presenza della famiglia contadina (assegnatario originario o altro) sul "podere", unità colturale elementare dell'estensione tra i 3 ed i 5 ha, risultato di un disegno di lottizzazione insediativa che segna l'intero territorio comunale, e lo innerva con una maglia infrastrutturale che assicura accessibilità e servizi a rete agli abitanti ivi insediati: questa maglia (case e/o altre strutture poderali + infrastrutture) va tutelata e sostenuta, consentendone gli "aggiornamenti" contemporanei, ma senza inopportuni stravolgimenti e/o cancellazioni.
3. Ai fini del mantenimento del valore culturale/identitario della maglia insediativa della Riforma Fondiaria, gli interventi edilizi di trasformazione, ristrutturazione e/o nuova costruzione all'interno dei poderi da essa definiti, consentiti dagli articoli che seguono, sono subordinati a:
  - a. Mantenimento della leggibilità del principio insediativo nella maglia fondiaria, costituito dai distacchi dalla strada, l'articolazione delle volumetrie coloniche (residenze e annessi), la definizione degli spazi (aie, spazi per le lavorazioni, parcheggi per automezzi);
  - b. Mantenimento della leggibilità delle architetture coloniche originarie, attraverso interventi di risanamento conservativo, con chiara definizione delle eventuali integrazioni volumetriche, e/o delle nuove costruzioni ivi consentite, con utilizzo di soluzioni architettoniche (pareti intonacate, tetti a falda, porticati, zoccoli in pietra calcarea, coloriture chiare e/o bianche) omogenee alle preesistenti;
  - c. Riqualficazione complessiva degli spazi esterni che connotano l'insediamento (residenziale e/o produttivo), con utilizzo di siepi ed alberature per la definizione delle pertinenze, e come barriere di armonizzazione paesaggistica.;
  - d. Mantenimento delle coltivazioni agricole nei poderi di pertinenza dell'insediamento residenziale/produttivo. I progetti architettonici relativi a detti interventi dovranno prevedere, argomentare ed evidenziare le modalità di assolvimento degli obblighi di cui sopra.Le prescrizioni di cui sopra dovranno essere rispettate anche nel caso di "nuovi" poderi, scaturenti da frazionamenti e/o rifusioni catastali di poderi preesistenti.
4. In particolare, per le eventuali destinazioni agrituristiche di parti delle superfici aziendali (preesistenti e/o ex-novo), andranno valorizzate le componenti "rurali" e "naturali" dell'ospitalità turistica, sia nella definizione delle architetture (come da comma precedente), che degli spazi a disposizione degli ospiti, assicurando anche sufficienti livelli di privacy, opportunamente individuati con verde ed alberature.
5. Le zone produttive primarie sono destinate all'agricoltura ed alla salvaguardia del territorio agricolo, nelle sue componenti morfologiche, naturalistiche ed antropiche: in esse sia la residenza, che altri tipi di attività (agrituristiche, produttive-artigianali, commerciali, di servizio) sono da considerarsi funzioni accessorie di quelle produttive/agricole collegate alla conduzione del fondo.
6. L'edilizia residenziale esistente e di nuova realizzazione dovrà mantenere il decoro dell'ambiente agricolo così come le strutture finalizzate alla produzione (capannoni, depositi, ecc.) dovranno avere le caratteristiche dell'edilizia rurale, così come qualsiasi manufatto (baracche, tettoie precarie, ecc.) dovrà esprimere condizioni e di compatibilità con l'ambiente circostante; particolare cura andrà posta, nei nuovi impianti edilizi e/o nelle ristrutturazioni dell'esistente nella piantumazione a verde (alberi, cespugli e tappezzanti), nella limitazione delle



aree pavimentate (viali, piazzali di lavoro, aie, luoghi di deposito) e nella specificazione delle recinzioni, degli ingressi ed altri elementi complementari.

7. Le attività speciali quali depositi, discariche, stoccaggio di materiali ferrosi (autodemolizioni) e quanto altro non direttamente connesso con l'attività agricola, andrà autorizzato in conformità ai dettati delle presenti norme, del regolamento edilizio, delle tavole di zonizzazione e della legislazione statale e regionale vigente.

8. Il RU recepisce le prescrizioni inerenti la trasformabilità del PTP, specificando per ciascuna zona, le condizioni di trasformabilità e le relative norme.

9. Per le aree ed i manufatti a destinazione agricola inclusi in zone con diversa tipizzazione, ivi comprese le previsioni "strutturali e ricognitive", sino al momento dell'attuazione delle nuove previsioni di zona è comunque consentita la destinazione e l'uso agricoli, e la realizzazione di opere secondo la disciplina di cui ai successivi artt. 43-44-45-46, fatte comunque salve le norme di cui al PTP.

10. Per i manufatti edilizi direttamente connessi alle attività agricole o agro-alimentari ed agro-commerciali (capannoni, e strutture ad essi assimilabili), ai fini del calcolo del volume e in riferimento agli indici di fabbricabilità connessi a ciascuna zona, le superficie ad unico piano (con esclusione delle zone soppalcate), produce una volumetria (ai fini urbanistici ed edilizi) che, indifferentemente dall'altezza reale, viene computata con una altezza virtuale di mt. 4.00: tali maggiori altezze dovranno comunque essere giustificate in sede di progetto e possono andare in deroga rispetto a quelle previste dalle normative delle diverse zone.

11. Il RU recepisce le misure di tutela, valorizzazione e gestione delle aree SIC-ZPS previste dal "Piano di Gestione dell'Arco Jonico Lucano" approvato dalla Regione Basilicata.

12. In generale, per tutte le Aree Agricole ("zona E") che seguono, ricadenti nelle fasce di pertinenza dei fiumi Agri e Sinni, e quelle classificate dallo Studio Idraulico allegato al RU "aree a rischio inondazione con  $Tr = 200$  anni", qualsiasi trasformazione edilizia è soggetta alle prescrizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione (art.7) del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI).

13. In generale, per tutte le Aree Agricole ("zona E") che seguono, ricadenti all'interno della perimetrazione del rischio dighe, ai fini della mitigazione del rischio relativo, si applicano le seguenti prescrizioni:

a. non è consentita la realizzazione di volumi interrati e/o seminterrati;

b. nelle nuove costruzioni e/o nelle demolizioni/ricostruzioni, i piani terra dovranno essere sopraelevati di ml.1,00 sul piano di campagna, con destinazioni residenziali preferibilmente ai piani alti.

#### ART. 47

##### Aree Agricole in Ambito Paesistico (zone "E.4")

1. Il RU classifica zone "E.4" le aree agricole che ricadono nella zona perimetrata dal Piano come Ambito di particolare interesse paesistico: le specifiche norme relative all'uso del suolo, all'attività edilizia e di trasformazione in genere sono demandate alla redazione di specifici Piani, promossi dall'Ente Regione a cura delle Amministrazioni interessate.

2. Fermo restando quanto dettato dalle norme regionali in materia di Piani Paesistici, il RU - come linee di indirizzo - stabilisce il divieto del taglio del bosco per ricavare nuove superfici agricole, dell'escavazione di inerti dagli alvei fluviali e qualsiasi altra modificazione di assetto rispetto a quanto documentato nell'aerofotografia regionale disponibile.

3. Per le aree ricadenti nel Piano d'Ambito "Fiume Sinni", valgono le norme generali del PTP.

4. Per le aree ricadenti nel Piano d'Ambito "Policoro" sono consentiti tutti gli interventi previsti nel Piano Particolareggiato del Lido (secondo le relative norme ed integrazioni); in particolare, per la zona agricola posta a monte di via Trieste e via Fiume, si rimanda alle norme del Piano d'Ambito che definirà le linee di riconversione e le destinazioni d'uso.

5. Per il Piano d'Ambito "Foce Agri", valgono le previsioni e prescrizioni del Piano stesso, che vengono qui integralmente confermate; le relative aree perimetrate vengono classificate zona "E.4/t": aree a trasformazione urbanistica a fini turistici.





# COMUNE DI POLICORO

Ufficio Tecnico

Policoro, li 10/10/2024

## ATTESTATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380)

- **Visto** il vigente Strumento Urbanistico del Comune di Policoro
- **Visto** l'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- **Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

### SI ATTESTA

Che i terreni sotto elencati sono classificati secondo la Strumentazione Urbanistica vigente come di seguito:

**Foglio:5**

**Particella:1.865**

**Sup(mq):9855,00**

Nota - Se la superficie censuaria risultasse uguale a zero è perchè questa non è presente nel database dagli uffici dell'Agenzia del Territorio. Comunque il certificato restituisce le percentuali di destinazione d'uso attribuite alla superficie cartografica. Il problema potrebbe essere risolto nei prossimi aggiornamenti.

<i>Destinazione urbanistica</i>	<i>(%)</i>	<i>Sup (mq)</i>
Ambito Policoro E4	100,00	9.855,00
La superficie ricadente nel Ambito Policoro E4 pari a <b>9.855,00 mq</b> è così ripartita		
Aree agricole in ambito paesistico E4		<b>9.855,00 mq</b>

VINCOLISTICA E CLASSIFICAZIONI:



<b>D.Lgs 42/04 Beni Paesaggistici art.136 Aree di notevole interesse pubblico</b>	<b>(%)</b>	<b>Sup(mq)</b>
TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DEL PRIMO ENTRO TERRA, COLLINE E ALTIPIANI SITO NEI COMUNI DI MONTESCAGLIOSO, BERNALDA, PISTICCI, MONTALBANO JONICO, POLICORO, ROTONDELLA, TURSÌ, SCANZANO JONICO E NOVA SIRI - DM 18 aprile 1985 (GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 11 aprile 1968 (GU n 121 del 13 maggio 1968); DM 27 giugno 1969 (GU n 184 del 22 luglio 1969); DM 24 febbraio 1970 (GU n 63 del 11 marzo 1970)	100,00	9855,00
<b>Aree inondabili da Studio Idraulico RU</b>	<b>(%)</b>	<b>Sup(mq)</b>
Tr=200 anni	59,58	5871,18
<b>PTPM - Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/04)</b>	<b>(%)</b>	<b>Sup(mq)</b>
Vincoli di trasformabilità' previa verifica	100,00	9855,00
<b>Rischio diga - Monte Cotugno</b>	<b>(%)</b>	<b>Sup(mq)</b>
Dam break collasso +50%	100,00	9855,00
<b>Rischio diga - Monte Cotugno</b>	<b>(%)</b>	<b>Sup(mq)</b>
Dam break collasso	100,00	9855,00



ART. 42

Aree Agricole (zone "E"): norma generale

1. L'organizzazione agricola-culturale che caratterizza il territorio comunale di Policoro, risultato delle profonde trasformazioni ambientali, giuridiche, socio-economiche, infrastrutturali introdotte dal secondo dopoguerra dalla Riforma Fondiaria, dalla Bonifica e dall'Irrigazione, costituisce un "valore" ambientale, economico/sociale, insediativo, culturale ed identitario da tutelare e valorizzare: su questa premessa "fondativa" il RU disciplina le attività di conduzione e trasformazione del territorio rurale in oggetto.
2. Caratteristica dell'organizzazione agricola-culturale di detto territorio è la presenza della famiglia contadina (assegnatario originario o altro) sul "podere", unità culturale elementare dell'estensione tra i 3 ed i 5 ha, risultato di un disegno di lottizzazione insediativa che segna l'intero territorio comunale, e lo innerva con una maglia infrastrutturale che assicura accessibilità e servizi a rete agli abitanti ivi insediati: questa maglia (case e/o altre strutture poderali + infrastrutture) va tutelata e sostenuta, consentendone gli "aggiornamenti" contemporanei, ma senza inopportuni stravolgimenti e/o cancellazioni.
3. Ai fini del mantenimento del valore culturale/identitario della maglia insediativa della Riforma Fondiaria, gli interventi edilizi di trasformazione, ristrutturazione e/o nuova costruzione all'interno dei poderi da essa definiti, consentiti dagli articoli che seguono, sono subordinati a:
  - a. Mantenimento della leggibilità del principio insediativo nella maglia fondiaria, costituito dai distacchi dalla strada, l'articolazione delle volumetrie coloniche (residenze e annessi), la definizione degli spazi (aie, spazi per le lavorazioni, parcheggi per automezzi);
  - b. Mantenimento della leggibilità delle architetture coloniche originarie, attraverso interventi di risanamento conservativo, con chiara definizione delle eventuali integrazioni volumetriche, e/o delle nuove costruzioni ivi consentite, con utilizzo di soluzioni architettoniche (pareti intonacate, tetti a falda, porticati, zoccoli in pietra calcarea, coloriture chiare e/o bianche) omogenee alle preesistenti;
  - c. Riqualficazione complessiva degli spazi esterni che connotano l'insediamento (residenziale e/o produttivo), con utilizzo di siepi ed alberature per la definizione delle pertinenze, e come barriere di armonizzazione paesaggistica.;
  - d. Mantenimento delle coltivazioni agricole nei poderi di pertinenza dell'insediamento residenziale/produttivo. I progetti architettonici relativi a detti interventi dovranno prevedere, argomentare ed evidenziare le modalità di assolvimento degli obblighi di cui sopra.Le prescrizioni di cui sopra dovranno essere rispettate anche nel caso di "nuovi" poderi, scaturenti da frazionamenti e/o rifusioni catastali di poderi preesistenti.
4. In particolare, per le eventuali destinazioni agrituristiche di parti delle superfici aziendali (preesistenti e/o ex-novo), andranno valorizzate le componenti "rurali" e "naturali" dell'ospitalità turistica, sia nella definizione delle architetture (come da comma precedente), che degli spazi a disposizione degli ospiti, assicurando anche sufficienti livelli di privacy, opportunamente individuati con verde ed alberature.
5. Le zone produttive primarie sono destinate all'agricoltura ed alla salvaguardia del territorio agricolo, nelle sue componenti morfologiche, naturalistiche ed antropiche: in esse sia la residenza, che altri tipi di attività (agrituristiche, produttive-artigianali, commerciali, di servizio) sono da considerarsi funzioni accessorie di quelle produttive/agricole collegate alla conduzione del fondo.
6. L'edilizia residenziale esistente e di nuova realizzazione dovrà mantenere il decoro dell'ambiente agricolo così come le strutture finalizzate alla produzione (capannoni, depositi, ecc.) dovranno avere le caratteristiche dell'edilizia rurale, così come qualsiasi manufatto (baracche, tettoie precarie, ecc.) dovrà esprimere condizioni e di compatibilità con l'ambiente circostante; particolare cura andrà posta, nei nuovi impianti edilizi e/o nelle ristrutturazioni dell'esistente nella piantumazione a verde (alberi, cespugli e tappezzanti), nella limitazione delle



aree pavimentate (viali, piazzali di lavoro, aie, luoghi di deposito) e nella specificazione delle recinzioni, degli ingressi ed altri elementi complementari.

7. Le attività speciali quali depositi, discariche, stoccaggio di materiali ferrosi (autodemolizioni) e quanto altro non direttamente connesso con l'attività agricola, andrà autorizzato in conformità ai dettati delle presenti norme, del regolamento edilizio, delle tavole di zonizzazione e della legislazione statale e regionale vigente.

8. Il RU recepisce le prescrizioni inerenti la trasformabilità del PTP, specificando per ciascuna zona, le condizioni di trasformabilità e le relative norme.

9. Per le aree ed i manufatti a destinazione agricola inclusi in zone con diversa tipizzazione, ivi comprese le previsioni "strutturali e ricognitive", sino al momento dell'attuazione delle nuove previsioni di zona è comunque consentita la destinazione e l'uso agricoli, e la realizzazione di opere secondo la disciplina di cui ai successivi artt. 43-44-45-46, fatte comunque salve le norme di cui al PTP.

10. Per i manufatti edilizi direttamente connessi alle attività agricole o agro-alimentari ed agro-commerciali (capannoni, e strutture ad essi assimilabili), ai fini del calcolo del volume e in riferimento agli indici di fabbricabilità connessi a ciascuna zona, le superficie ad unico piano (con esclusione delle zone soppalcate), produce una volumetria (ai fini urbanistici ed edilizi) che, indifferentemente dall'altezza reale, viene computata con una altezza virtuale di mt. 4.00: tali maggiori altezze dovranno comunque essere giustificate in sede di progetto e possono andare in deroga rispetto a quelle previste dalle normative delle diverse zone.

11. Il RU recepisce le misure di tutela, valorizzazione e gestione delle aree SIC-ZPS previste dal "Piano di Gestione dell'Arco Jonico Lucano" approvato dalla Regione Basilicata.

12. In generale, per tutte le Aree Agricole ("zona E") che seguono, ricadenti nelle fasce di pertinenza dei fiumi Agri e Sinni, e quelle classificate dallo Studio Idraulico allegato al RU "aree a rischio inondazione con  $T_r = 200$  anni", qualsiasi trasformazione edilizia è soggetta alle prescrizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione (art.7) del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI).

13. In generale, per tutte le Aree Agricole ("zona E") che seguono, ricadenti all'interno della perimetrazione del rischio dighe, ai fini della mitigazione del rischio relativo, si applicano le seguenti prescrizioni:

- a. non è consentita la realizzazione di volumi interrati e/o seminterrati;
- b. nelle nuove costruzioni e/o nelle demolizioni/ricostruzioni, i piani terra dovranno essere sopraelevati di ml.1,00 sul piano di campagna, con destinazioni residenziali preferibilmente ai piani alti.

#### ART. 47

##### Aree Agricole in Ambito Paesistico (zone "E.4")

1. Il RU classifica zone "E.4" le aree agricole che ricadono nella zona perimetrata dal Piano come Ambito di particolare interesse paesistico: le specifiche norme relative all'uso del suolo, all'attività edilizia e di trasformazione in genere sono demandate alla redazione di specifici Piani, promossi dall'Ente Regione a cura delle Amministrazioni interessate.

2. Fermo restando quanto dettato dalle norme regionali in materia di Piani Paesistici, il RU - come linee di indirizzo - stabilisce il divieto del taglio del bosco per ricavare nuove superfici agricole, dell'escavazione di inerti dagli alvei fluviali e qualsiasi altra modificazione di assetto rispetto a quanto documentato nell'aerofotografia regionale disponibile.

3. Per le aree ricadenti nel Piano d'Ambito "Fiume Sinni", valgono le norme generali del PTP.

4. Per le aree ricadenti nel Piano d'Ambito "Policoro" sono consentiti tutti gli interventi previsti nel Piano Particolareggiato del Lido (secondo le relative norme ed integrazioni); in particolare, per la zona agricola posta a monte di via Trieste e via Fiume, si rimanda alle norme del Piano d'Ambito che definirà le linee di riconversione e le destinazioni d'uso.

5. Per il Piano d'Ambito "Foce Agri", valgono le previsioni e prescrizioni del Piano stesso, che vengono qui integralmente confermate; le relative aree perimetrate vengono classificate zona "E.4/t": aree a trasformazione urbanistica a fini turistici.





# COMUNE DI POLICORO

Ufficio Tecnico

Policoro, li 09/09/2024

## ATTESTATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380)

- Visto il vigente Strumento Urbanistico del Comune di Policoro
- Visto l'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

### SI ATTESTA

Che i terreni sotto elencati sono classificati secondo la Strumentazione Urbanistica vigente come di seguito:

Foglio:5

Particella:156

Sup(mq):20166,00

Nota - Se la superficie censuaria risultasse uguale a zero è perchè questa non è presente nel database dagli uffici dell'Agenzia del Territorio. Comunque il certificato restituisce le percentuali di destinazione d'uso attribuite alla superficie cartografica. Il problema potrebbe essere risolto nei prossimi aggiornamenti.

<i>Destinazione urbanistica</i>	<i>(%)</i>	<i>Sup (mq)</i>
Ambito Policoro E4	100,00	20.166,00
La superficie ricadente nel Ambito Policoro E4 pari a 20.166,00 mq è così ripartita:		
Aree agricole in ambito paesistico E4		20.166,00 mq

VINCOLISTICA E CLASSIFICAZIONI:



D.Lgs 42/04 Beni Paesaggistici art.136 Aree di notevole interesse pubblico	(%)	Sup(mq)
TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DEL PRIMO ENTRO TERRA, COLLINE E ALTIPIANI SITO NEI COMUNI DI MONTECAGLIOSO, BERNALDA, PISTICCI, MONTALBANO JONICO, POLICORO, ROTONDELLA, TURSI, SCANZANO JONICO E NOVA SIRI - DM 18 aprile 1985 (GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 11 aprile 1968 (GU n 121 del 13 maggio 1968); DM 27 giugno 1969 (GU n 184 del 22 luglio 1969); DM 24 febbraio 1970 (GU n 63 del 11 marzo 1970)	100,00	20166,00
Aree inondabili da Studio Idraulico RU	(%)	Sup(mq)
Tr=200 anni	98,19	19801,01
PTPM - Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/04)	(%)	Sup(mq)
Vincoli di trasformabilita' previa verifica	100,00	20166,00
Rischio diga - Monte Cotugno	(%)	Sup(mq)
Dam break collasso +50%	100,00	20166,00
Rischio diga - Monte Cotugno	(%)	Sup(mq)
Dam break collasso	100,00	20166,00

Foglio:5

Particella:158

Sup(mq):1100,00

Nota - Se la superficie censuaria risultasse uguale a zero è perchè questa non è presente nel database dagli uffici dell'Agenzia del Territorio. Comunque il certificato restituisce le percentuali di destinazione d'uso attribuite alla superficie cartografica. Il problema potrebbe essere risolto nei prossimi aggiornamenti.

Destinazione urbanistica	(%)	Sup (mq)
Ambito Policoro E4	100,00	1.100,00

La superficie ricadente nel Ambito Policoro E4 pari a 1.100,00 mq è così ripartita

Aree agricole in ambito paesistico E4	1.100,00 mq
---------------------------------------	-------------

VINCOLISTICA E CLASSIFICAZIONI:



D.Lgs 42/04 Beni Paesaggistici art.136 Aree di notevole interesse pubblico	(%)	Sup(mq)
TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DEL PRIMO ENTRO TERRA, COLLINE E ALTIPIANI SITO NEI COMUNI DI MONTESCAGLIOSO, BERNALDA, PISTICCI, MONTALBANO JONICO, POLICORO, ROTONDELLA, TURSI, SCANZANO JONICO E NOVA SIRI - DM 18 aprile 1985 (GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 11 aprile 1968 (GU n 121 del 13 maggio 1968); DM 27 giugno 1969 (GU n 184 del 22 luglio 1969); DM 24 febbraio 1970 (GU n 63 del 11 marzo 1970)	100,00	1100,00
PTPM - Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/04)	(%)	Sup(mq)
Vincoli di trasformabilità previa verifica	100,00	1100,00
Rischio diga - Monte Cotugno	(%)	Sup(mq)
Dam break collasso +50%	100,00	1100,00
Rischio diga - Monte Cotugno	(%)	Sup(mq)
Dam break collasso	100,00	1100,00



### ART. 42

#### Aree Agricole (zone "E"): norma generale

1. L'organizzazione agricola-culturale che caratterizza il territorio comunale di Policoro, risultato delle profonde trasformazioni ambientali, giuridiche, socio-economiche, infrastrutturali introdotte dal secondo dopoguerra dalla Riforma Fondiaria, dalla Bonifica e dall'Irrigazione, costituisce un "valore" ambientale, economico/sociale, insediativo, culturale ed identitario da tutelare e valorizzare: su questa premessa "fondativa" il RU disciplina le attività di conduzione e trasformazione del territorio rurale in oggetto.

2. Caratteristica dell'organizzazione agricola-culturale di detto territorio è la presenza della famiglia contadina (assegnatario originario o altro) sul "podere", unità colturale elementare dell'estensione tra i 3 ed i 5 ha, risultato di un disegno di lottizzazione insediativa che segna l'intero territorio comunale, e lo innerva con una maglia infrastrutturale che assicura accessibilità e servizi a rete agli abitanti ivi insediati: questa maglia (case e/o altre strutture poderali + infrastrutture) va tutelata e sostenuta, consentendone gli "aggiornamenti" contemporanei, ma senza inopportuni stravolgimenti e/o cancellazioni.

3. Ai fini del mantenimento del valore culturale/identitario della maglia insediativa della Riforma Fondiaria, gli interventi edilizi di trasformazione, ristrutturazione e/o nuova costruzione all'interno dei poderi da essa definiti, consentiti dagli articoli che seguono, sono subordinati a:

a. Mantenimento della leggibilità del principio insediativo nella maglia fondiaria, costituito dai distacchi dalla strada, l'articolazione delle volumetrie coloniche (residenze e annessi), la definizione degli spazi (aie, spazi per le lavorazioni, parcheggi per automezzi);

b. Mantenimento della leggibilità delle architetture coloniche originarie, attraverso interventi di risanamento conservativo, con chiara definizione delle eventuali integrazioni volumetriche, e/o delle nuove costruzioni ivi consentite, con utilizzo di soluzioni architettoniche (pareti intonacate, tetti a falda, porticati, zoccoli in pietra calcarea, coloriture chiare e/o bianche) omogenee alle preesistenti;

c. Riqualificazione complessiva degli spazi esterni che connotano l'insediamento (residenziale e/o produttivo), con utilizzo di siepi ed alberature per la definizione delle pertinenze, e come barriere di armonizzazione paesaggistica.;

d. Mantenimento delle coltivazioni agricole nei poderi di pertinenza dell'insediamento residenziale/produttivo. I progetti architettonici relativi a detti interventi dovranno prevedere, argomentare ed evidenziare le modalità di assolvimento degli obblighi di cui sopra.

Le prescrizioni di cui sopra dovranno essere rispettate anche nel caso di "nuovi" poderi, scaturenti da frazionamenti e/o rifusioni catastali di poderi preesistenti.

4. In particolare, per le eventuali destinazioni agrituristiche di parti delle superfici aziendali (preesistenti e/o ex-novo), andranno valorizzate le componenti "rurali" e "naturali" dell'ospitalità turistica, sia nella definizione delle architetture (come da comma precedente), che degli spazi a disposizione degli ospiti, assicurando anche sufficienti livelli di privacy, opportunamente individuati con verde ed alberature.

5. Le zone produttive primarie sono destinate all'agricoltura ed alla salvaguardia del territorio agricolo, nelle sue componenti morfologiche, naturalistiche ed antropiche: in esse sia la residenza, che altri tipi di attività (agrituristiche, produttive-artigianali, commerciali, di servizio) sono da considerarsi funzioni accessorie di quelle produttive/agricole collegate alla conduzione del fondo.

6. L'edilizia residenziale esistente e di nuova realizzazione dovrà mantenere il decoro dell'ambiente agricolo così come le strutture finalizzate alla produzione (capannoni, depositi, ecc.) dovranno avere le caratteristiche dell'edilizia rurale, così come qualsiasi manufatto (baracche, tettoie precarie, ecc.) dovrà esprimere condizioni e di compatibilità con l'ambiente circostante; particolare cura andrà posta, nei nuovi impianti edilizi e/o nelle ristrutturazioni dell'esistente nella piantumazione a verde (alberi, cespugli e tappezzanti), nella limitazione delle



aree pavimentate (viali, piazzali di lavoro, aie, luoghi di deposito) e nella specificazione delle recinzioni, degli ingressi ed altri elementi complementari.

7. Le attività speciali quali depositi, discariche, stoccaggio di materiali ferrosi (autodemolizioni) e quanto altro non direttamente connesso con l'attività agricola, andrà autorizzato in conformità ai dettati delle presenti norme, del regolamento edilizio, delle tavole di zonizzazione e della legislazione statale e regionale vigente.

8. Il RU recepisce le prescrizioni inerenti la trasformabilità del PTP, specificando per ciascuna zona, le condizioni di trasformabilità e le relative norme.

9. Per le aree ed i manufatti a destinazione agricola inclusi in zone con diversa tipizzazione, ivi comprese le previsioni "strutturali e ricognitive", sino al momento dell'attuazione delle nuove previsioni di zona è comunque consentita la destinazione e l'uso agricoli, e la realizzazione di opere secondo la disciplina di cui ai successivi artt. 43-44-45-46, fatte comunque salve le norme di cui al PTP.

10. Per i manufatti edilizi direttamente connessi alle attività agricole o agro-alimentari ed agro-commerciali (capannoni, e strutture ad essi assimilabili), ai fini del calcolo del volume e in riferimento agli indici di fabbricabilità connessi a ciascuna zona, le superficie ad unico piano (con esclusione delle zone sottopalcate), produce una volumetria (ai fini urbanistici ed edilizi) che, indifferentemente dall'altezza reale, viene computata con una altezza virtuale di mt. 4.00: tali maggiori altezze dovranno comunque essere giustificate in sede di progetto e possono andare in deroga rispetto a quelle previste dalle normative delle diverse zone.

11. Il RU recepisce le misure di tutela, valorizzazione e gestione delle aree SIC-ZPS previste dal "Piano di Gestione dell'Arco Jonico Lucano" approvato dalla Regione Basilicata.

12. In generale, per tutte le Aree Agricole ("zona E") che seguono, ricadenti nelle fasce di pertinenza dei fiumi Agri e Sinni, e quelle classificate dallo Studio Idraulico allegato al RU "aree a rischio inondazione con  $Tr = 200$  anni", qualsiasi trasformazione edilizia è soggetta alle prescrizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione (art.7) del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI).

13. In generale, per tutte le Aree Agricole ("zona E") che seguono, ricadenti all'interno della perimetrazione del rischio dighe, ai fini della mitigazione del rischio relativo, si applicano le seguenti prescrizioni:

- a. non è consentita la realizzazione di volumi interrati e/o seminterrati;
- b. nelle nuove costruzioni e/o nelle demolizioni/ricostruzioni, i piani terra dovranno essere sopraelevati di ml.1,00 sul piano di campagna, con destinazioni residenziali preferibilmente ai piani alti.

#### ART. 47

##### Aree Agricole in Ambito Paesistico (zone "E.4")

1. Il RU classifica zone "E.4" le aree agricole che ricadono nella zona perimetrata dal Piano come Ambito di particolare interesse paesistico: le specifiche norme relative all'uso del suolo, all'attività edilizia e di trasformazione in genere sono demandate alla redazione di specifici Piani, promossi dall'Ente Regione a cura delle Amministrazioni interessate.

2. Fermo restando quanto dettato dalle norme regionali in materia di Piani Paesistici, il RU - come linee di indirizzo - stabilisce il divieto del taglio del bosco per ricavare nuove superfici agricole, dell'escavazione di inerti dagli alvei fluviali e qualsiasi altra modificazione di assetto rispetto a quanto documentato nell'aerofotografia regionale disponibile.

3. Per le aree ricadenti nel Piano d'Ambito "Fiume Sinni", valgono le norme generali del PTP.

4. Per le aree ricadenti nel Piano d'Ambito "Policoro" sono consentiti tutti gli interventi previsti nel Piano Particolareggiato del Lido (secondo le relative norme ed integrazioni); in particolare, per la zona agricola posta a monte di via Trieste e via Fiume, si rimanda alle norme del Piano d'Ambito che definirà le linee di riconversione e le destinazioni d'uso.

5. Per il Piano d'Ambito "Foce Agri", valgono le previsioni e prescrizioni del Piano stesso, che vengono qui integralmente confermate; le relative aree perimetrate vengono classificate zona "E.4/t": aree a trasformazione urbanistica a fini turistici.





# COMUNE DI POLICORO

Ufficio Tecnico

Policoro, li 09/09/2024

## ATTESTATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380)

- **Visto** il vigente Strumento Urbanistico del Comune di Policoro
- **Visto** l'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- **Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

### SI ATTESTA

Che i terreni sotto elencati sono classificati secondo la Strumentazione Urbanistica vigente come di seguito:

Foglio:2

Particella:478

Sup(mq):2688,00

Nota - Se la superficie censuaria risultasse uguale a zero è perché questa non è presente nel database dagli uffici dell'Agenzia del Territorio. Comunque il certificato restituisce le percentuali di destinazione d'uso attribuite alla superficie cartografica. Il problema potrebbe essere risolto nei prossimi aggiornamenti.

<i>Destinazione urbanistica</i>	<i>(%)</i>	<i>Sup (mq)</i>
Aree Agricole	100,00	2.688,00

La superficie ricadente nel Aree Agricole pari a 2.688,00 mq è così ripartita

Aree agricole di salvaguardia	2.688,00 mq
-------------------------------	-------------

VINCOLISTICA E CLASSIFICAZIONI:



D.Lgs 42/04 Beni Paesaggistici art.136 Aree di notevole interesse pubblico	(%)	Sup(mq)
TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DEL PRIMO ENTRO TERRA, COLLINE E ALTIPIANI SITO NEI COMUNI DI MONTESCAGLIOSO, BERNALDA, PISTICCI, MONTALBANO JONICO, POLICORO, ROTONDELLA, TURSÌ, SCANZANO JONICO E NOVA SIRI - DM 18 aprile 1985 (GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 11 aprile 1968 (GU n 121 del 13 maggio 1968); DM 27 giugno 1969 (GU n 184 del 22 luglio 1969); DM 24 febbraio 1970 (GU n 63 del 11 marzo 1970)	100,00	2688,00
D.Lgs 42/04 Beni Paesaggistici art. 142 let. c)	(%)	Sup(mq)
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua per una fascia di 150m	59,15	1590,04
D.Lgs 42/04 Beni Paesaggistici art. 142 let. g)	(%)	Sup(mq)
Foreste e boschi Formazioni igrofile	6,75	181,49
PAI - Rischio alluvione	(%)	Sup(mq)
Tr=30 anni	4,94	132,72
PAI - Rischio alluvione	(%)	Sup(mq)
Tr=200 anni	4,94	132,72
PAI - Rischio alluvione	(%)	Sup(mq)
Tr=500 anni	4,94	132,72
PTPM - Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/04)	(%)	Sup(mq)
Vincoli di trasformabilità previa verifica	100,00	2688,00
Rischio diga - Agri	(%)	Sup(mq)
Dam break collasso +50%	100,00	2688,00
Fascia di rispetto	(%)	Sup(mq)
Stradale	10,23	274,93



ART. 42

Aree Agricole (zone "E"): norma generale

1. L'organizzazione agricola-culturale che caratterizza il territorio comunale di Policoro, risultato delle profonde trasformazioni ambientali, giuridiche, socio-economiche, infrastrutturali introdotte dal secondo dopoguerra dalla Riforma Fondiaria, dalla Bonifica e dall'Irrigazione, costituisce un "valore" ambientale, economico/sociale, insediativo, culturale ed identitario da tutelare e valorizzare: su questa premessa "fondativa" il RU disciplina le attività di conduzione e trasformazione del territorio rurale in oggetto.
2. Caratteristica dell'organizzazione agricola-culturale di detto territorio è la presenza della famiglia contadina (assegnatario originario o altro) sul "podere", unità colturale elementare dell'estensione tra i 3 ed i 5 ha, risultato di un disegno di lottizzazione insediativa che segna l'intero territorio comunale, e lo innerva con una maglia infrastrutturale che assicura accessibilità e servizi a rete agli abitanti ivi insediati: questa maglia (case e/o altre strutture poderali + infrastrutture) va tutelata e sostenuta, consentendone gli "aggiornamenti" contemporanei, ma senza inopportuni stravolgimenti e/o cancellazioni.
3. Ai fini del mantenimento del valore culturale/identitario della maglia insediativa della Riforma Fondiaria, gli interventi edilizi di trasformazione, ristrutturazione e/o nuova costruzione all'interno dei poderi da essa definiti, consentiti dagli articoli che seguono, sono subordinati a:
  - a. Mantenimento della leggibilità del principio insediativo nella maglia fondiaria, costituito dai distacchi dalla strada, l'articolazione delle volumetrie coloniche (residenze e annessi), la definizione degli spazi (aie, spazi per le lavorazioni, parcheggi per automezzi);
  - b. Mantenimento della leggibilità delle architetture coloniche originarie, attraverso interventi di risanamento conservativo, con chiara definizione delle eventuali integrazioni volumetriche, e/o delle nuove costruzioni ivi consentite, con utilizzo di soluzioni architettoniche (pareti intonacate, tetti a falda, porticati, zoccoli in pietra calcarea, coloriture chiare e/o bianche) omogenee alle preesistenti;
  - c. Riqualificazione complessiva degli spazi esterni che connotano l'insediamento (residenziale e/o produttivo), con utilizzo di siepi ed alberature per la definizione delle pertinenze, e come barriere di armonizzazione paesaggistica;
  - d. Mantenimento delle coltivazioni agricole nei poderi di pertinenza dell'insediamento residenziale/produttivo. I progetti architettonici relativi a detti interventi dovranno prevedere, argomentare ed evidenziare le modalità di assolvimento degli obblighi di cui sopra.Le prescrizioni di cui sopra dovranno essere rispettate anche nel caso di "nuovi" poderi, scaturenti da frazionamenti e/o rifusioni catastali di poderi preesistenti.
4. In particolare, per le eventuali destinazioni agrituristiche di parti delle superfici aziendali (preesistenti e/o ex-novo), andranno valorizzate le componenti "rurali" e "naturali" dell'ospitalità turistica, sia nella definizione delle architetture (come da comma precedente), che degli spazi a disposizione degli ospiti, assicurando anche sufficienti livelli di privacy, opportunamente individuati con verde ed alberature.
5. Le zone produttive primarie sono destinate all'agricoltura ed alla salvaguardia del territorio agricolo, nelle sue componenti morfologiche, naturalistiche ed antropiche: in esse sia la residenza, che altri tipi di attività (agrituristiche, produttive-artigianali, commerciali, di servizio) sono da considerarsi funzioni accessorie di quelle produttive/agricole collegate alla conduzione del fondo.
6. L'edilizia residenziale esistente e di nuova realizzazione dovrà mantenere il decoro dell'ambiente agricolo così come le strutture finalizzate alla produzione (capannoni, depositi, ecc.) dovranno avere le caratteristiche dell'edilizia rurale, così come qualsiasi manufatto (baracche, tettoie precarie, ecc.) dovrà esprimere condizioni e di compatibilità con l'ambiente circostante; particolare cura andrà posta, nei nuovi impianti edilizi e/o nelle ristrutturazioni dell'esistente nella piantumazione a verde (alberi, cespugli e tappezzanti), nella limitazione delle



aree pavimentate (viali, piazzali di lavoro, aie, luoghi di deposito) e nella specificazione delle recinzioni, degli ingressi ed altri elementi complementari.

7. Le attività speciali quali depositi, discariche, stoccaggio di materiali ferrosi (autodemolizioni) e quanto altro non direttamente connesso con l'attività agricola, andrà autorizzato in conformità ai dettati delle presenti norme, del regolamento edilizio, delle tavole di zonizzazione e della legislazione statale e regionale vigente.

8. Il RU recepisce le prescrizioni inerenti la trasformabilità del PTP, specificando per ciascuna zona, le condizioni di trasformabilità e le relative norme.

9. Per le aree ed i manufatti a destinazione agricola inclusi in zone con diversa tipizzazione, ivi comprese le previsioni "strutturali e ricognitive", sino al momento dell'attuazione delle nuove previsioni di zona è comunque consentita la destinazione e l'uso agricoli, e la realizzazione di opere secondo la disciplina di cui ai successivi artt. 43-44-45-46, fatte comunque salve le norme di cui al PTP.

10. Per i manufatti edilizi direttamente connessi alle attività agricole o agro-alimentari ed agro-commerciali (capannoni, e strutture ad essi assimilabili), ai fini del calcolo del volume e in riferimento agli indici di fabbricabilità connessi a ciascuna zona, le superficie ad unico piano (con esclusione delle zone soppalcate), produce una volumetria (ai fini urbanistici ed edilizi) che, indifferentemente dall'altezza reale, viene computata con una altezza virtuale di mt. 4.00: tali maggiori altezze dovranno comunque essere giustificate in sede di progetto e possono andare in deroga rispetto a quelle previste dalle normative delle diverse zone.

11. Il RU recepisce le misure di tutela, valorizzazione e gestione delle aree SIC-ZPS previste dal "Piano di Gestione dell'Arco Jonico Lucano" approvato dalla Regione Basilicata.

12. In generale, per tutte le Aree Agricole ("zona E") che seguono, ricadenti nelle fasce di pertinenza dei fiumi Agri e Sinni, e quelle classificate dallo Studio Idraulico allegato al RU "aree a rischio inondazione con  $Tr = 200$  anni", qualsiasi trasformazione edilizia è soggetta alle prescrizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione (art.7) del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI).

13. In generale, per tutte le Aree Agricole ("zona E") che seguono, ricadenti all'interno della perimetrazione del rischio dighe, ai fini della mitigazione del rischio relativo, si applicano le seguenti prescrizioni:

- a. non è consentita la realizzazione di volumi interrati e/o seminterrati;
- b. nelle nuove costruzioni e/o nelle demolizioni/ricostruzioni, i piani terra dovranno essere sopraelevati di ml.1,00 sul piano di campagna, con destinazioni residenziali preferibilmente ai piani alti.

#### ART. 44

##### Aree Agricole di salvaguardia (zone "E.1/s")

1. Il RU classifica zone "E.1/s" le aree agricole adiacenti a contesti naturalistici di particolare pregio, alla zona del parco archeologico, o ritenute zone di particolare pregio dal PTP.

2. In dette zone l'uso agricolo non deve comportare processi di inquinamento dell'ambiente attraverso l'uso di concimi e diserbanti e di tecniche agricole improprie.

3. Sono ammessi manufatti edilizi (con concessione gratuita) solo se direttamente collegati all'attività agricola con vincolo di destinazione d'uso ventennale (sia per le unità residenziali che produttive), previa presentazione di una relazione tecnica allegata al progetto, redatta da tecnico agricolo abilitato, che specifichi le caratteristiche dell'intervento (residenziale e/o produttivo), in riferimento alle esigenze del richiedente: non sono consentite, quindi, unità immobiliari per la residenza se non per il conduttore del fondo.

4. Gli interventi dovranno rispondere ai seguenti indici e parametri:

Rc - Rapporto di copertura per le strutture produttive max 1/40 del lotto

Lmi - Lotto minimo di intervento: 1 ha.

H - Altezza massima: ml. 7 (salvo volumi speciali ad uso produttivo)

Ds - Distanza dalle strade: secondo normativa vigente (NCS), e comunque non inferiore a 10,00 ml.

Ip - Indice di piantumazione: minimo 1 albero ogni 100 mc

Iff.r - Indice di fabbricabilità fondiario per la residenza 0,03 mc/mq.



- lff.p - Indice di fabbricabilità fondiario per le pertinenze 0,04 mc/mq.
5. I manufatti relativi alla struttura produttiva (stalle, depositi, ecc.) dovranno avere caratteristiche di edilizia rurale: la relazione tecnica dovrà specificare dettagliatamente le destinazioni d'uso, in riferimento alle esigenze produttive incluse quelle di tipo agro-commerciale e agriturismo (oltreché di eventuale residenza).
  6. Ove sussistano manufatti edilizi (ad uso residenziale e/o produttivo) preesistenti, il progetto dovrà specificarne le caratteristiche, le dimensioni, le destinazioni e l'eventuale riconversione (demolizione e ricostruzione, ampliamento, ecc.) nell'ottica di un processo organico di intervento: in tutti i casi, i progetti relativi alle opere edilizie, (nuove costruzioni, ampliamenti demolizioni e ricostruzioni) potranno essere autorizzati previa verifica di compatibilità ambientale secondo le indicazioni del P.T.P..
  7. Nella richiesta di concessione deve essere previsto il progetto del sistema di smaltimento (in caso di mancanza di rete fognante) debitamente approvato dall'Ufficiale Sanitario che dovrà essere oggetto di verifica e collaudo in sede di abitabilità.
  8. E' vietato il taglio di alberature di alto fusto così come, in riferimento all'indice di piantumazione, il progetto dovrà specificare le essenze messe a dimora che, ai fini dell'indice sopra previsto, non potranno essere piante da frutto, ma ornamentali quali pini, cipressi ed eucaliptus, carrubi, querce, noci, ecc..
  9. Non è consentita nuova edilizia residenziale, se non per la conduzione del fondo: per eventuali trasformazioni di edilizia preesistente valgono le disposizioni di cui all'art. 43. Le strutture produttive e pertinenze vanno entrambe intese come annessi rustici per i quali vanno applicati sia il rapporto di copertura (1/40) che l'indice di fabbricabilità fondiario (0,04 mc/mq ).
  10. Per le eventuali destinazioni agrituristiche consentite, valgono le prescrizioni di cui ai precedenti art. 42 - c.4, ed art.43 - c.2.
  11. Per l'area agricola sottoposta a vincolo archeologico diretto, costituita dall'area di sedime della "città bassa" di Herakleia compresa all'interno del perimetro delle mura, individuata con la sigla "E.1/s.a", non sono consentite nuove costruzioni, sia residenziali che produttive, oltre quelle preesistenti. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la ristrutturazione edilizia (senza variazione planimetrica ed aumento volumetrico) ed il cambio di destinazione d'uso con altre compatibili con la tipologia della zona (residenza, terziario, attività produttive di tipo non nocivo e/o inquinanti e comunque non modificative dei caratteri paesaggistici del sito).





# COMUNE DI POLICORO

Ufficio Tecnico

Policoro, li 24/09/2024

## ATTESTATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380)

- Visto il vigente Strumento Urbanistico del Comune di Policoro
- Visto l'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

### SI ATTESTA

Che i terreni sotto elencati sono classificati secondo la Strumentazione Urbanistica vigente come di seguito:

Foglio:5

Particella:158

Sup(mq):1100,00

Nota - Se la superficie censuaria risultasse uguale a zero è perchè questa non è presente nel database dagli uffici dell'Agenzia del Territorio. Comunque il certificato restituisce le percentuali di destinazione d'uso attribuite alla superficie cartografica. Il problema potrebbe essere risolto nei prossimi aggiornamenti.

Descrizione	Superficie (mq)	Destinazione d'uso
[REDACTED]	1100,00	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

VINCOLISTICA E CLASSIFICAZIONI:



Descrizione	Misure	Superficie
TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DA TERRACINA A TERRACINA S. GIOVANNI	10000	100000
NEL COMUNE DI MONTECASSIANO BERNARDA E FINECCHI	10000	100000
TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DA TERRACINA A TERRACINA S. GIOVANNI	10000	100000
NEL COMUNE DI MONTECASSIANO BERNARDA E FINECCHI	10000	100000
TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DA TERRACINA A TERRACINA S. GIOVANNI	10000	100000
NEL COMUNE DI MONTECASSIANO BERNARDA E FINECCHI	10000	100000
TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DA TERRACINA A TERRACINA S. GIOVANNI	10000	100000
NEL COMUNE DI MONTECASSIANO BERNARDA E FINECCHI	10000	100000
TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DA TERRACINA A TERRACINA S. GIOVANNI	10000	100000
NEL COMUNE DI MONTECASSIANO BERNARDA E FINECCHI	10000	100000
TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DA TERRACINA A TERRACINA S. GIOVANNI	10000	100000



ART. 42

Aree Agricole (zone "E"): norma generale

1. L'organizzazione agricola-culturale che caratterizza il territorio comunale di Policoro, risultato delle profonde trasformazioni ambientali, giuridiche, socio-economiche, infrastrutturali introdotte dal secondo dopoguerra dalla Riforma Fondiaria, dalla Bonifica e dall'Irrigazione, costituisce un "valore" ambientale, economico/sociale, insediativo, culturale ed identitario da tutelare e valorizzare: su questa premessa "fondativa" il RU disciplina le attività di conduzione e trasformazione del territorio rurale in oggetto.
2. Caratteristica dell'organizzazione agricola-culturale di detto territorio è la presenza della famiglia contadina (assegnatario originario o altro) sul "podere", unità culturale elementare dell'estensione tra i 3 ed i 5 ha, risultato di un disegno di lottizzazione insediativa che segna l'intero territorio comunale, e lo innerva con una maglia infrastrutturale che assicura accessibilità e servizi a rete agli abitanti ivi insediati: questa maglia (case e/o altre strutture poderali + infrastrutture) va tutelata e sostenuta, consentendone gli "aggiornamenti" contemporanei, ma senza inopportuni stravolgimenti e/o cancellazioni.
3. Ai fini del mantenimento del valore culturale/identitario della maglia insediativa della Riforma Fondiaria, gli interventi edilizi di trasformazione, ristrutturazione e/o nuova costruzione all'interno dei poderi da essa definiti, consentiti dagli articoli che seguono, sono subordinati a:
  - a. Mantenimento della leggibilità del principio insediativo nella maglia fondiaria, costituito dai distacchi dalla strada, l'articolazione delle volumetrie coloniche (residenze e annessi), la definizione degli spazi (aie, spazi per le lavorazioni, parcheggi per automezzi);
  - b. Mantenimento della leggibilità delle architetture coloniche originarie, attraverso interventi di risanamento conservativo, con chiara definizione delle eventuali integrazioni volumetriche, e/o delle nuove costruzioni ivi consentite, con utilizzo di soluzioni architettoniche (pareti intonacate, tetti a falda, porticati, zoccoli in pietra calcarea, coloriture chiare e/o bianche) omogenee alle preesistenti;
  - c. Riqualificazione complessiva degli spazi esterni che connotano l'insediamento (residenziale e/o produttivo), con utilizzo di siepi ed alberature per la definizione delle pertinenze, e come barriere di armonizzazione paesaggistica.;
  - d. Mantenimento delle coltivazioni agricole nei poderi di pertinenza dell'insediamento residenziale/produttivo. I progetti architettonici relativi a detti interventi dovranno prevedere, argomentare ed evidenziare le modalità di assolvimento degli obblighi di cui sopra.Le prescrizioni di cui sopra dovranno essere rispettate anche nel caso di "nuovi" poderi, scaturenti da frazionamenti e/o rifusioni catastali di poderi preesistenti.
4. In particolare, per le eventuali destinazioni agrituristiche di parti delle superfici aziendali (preesistenti e/o ex-novo), andranno valorizzate le componenti "rurali" e "naturali" dell'ospitalità turistica, sia nella definizione delle architetture (come da comma precedente), che degli spazi a disposizione degli ospiti, assicurando anche sufficienti livelli di privacy, opportunamente individuati con verde ed alberature.
5. Le zone produttive primarie sono destinate all'agricoltura ed alla salvaguardia del territorio agricolo, nelle sue componenti morfologiche, naturalistiche ed antropiche: in esse sia la residenza, che altri tipi di attività (agrituristiche, produttive-artigianali, commerciali, di servizio) sono da considerarsi funzioni accessorie di quelle produttive/agricole collegate alla conduzione del fondo.
6. L'edilizia residenziale esistente e di nuova realizzazione dovrà mantenere il decoro dell'ambiente agricolo così come le strutture finalizzate alla produzione (capannoni, depositi, ecc.) dovranno avere le caratteristiche dell'edilizia rurale, così come qualsiasi manufatto (baracche, tettoie precarie, ecc.) dovrà esprimere condizioni e di compatibilità con l'ambiente circostante; particolare cura andrà posta, nei nuovi impianti edilizi e/o nelle ristrutturazioni dell'esistente nella piantumazione a verde (alberi, cespugli e tappezzanti), nella limitazione delle



aree pavimentate (viali, piazzali di lavoro, aie, luoghi di deposito) e nella specificazione delle recinzioni, degli ingressi ed altri elementi complementari.

7. Le attività speciali quali depositi, discariche, stoccaggio di materiali ferrosi (autodemolizioni) e quanto altro non direttamente connesso con l'attività agricola, andrà autorizzato in conformità ai dettati delle presenti norme, del regolamento edilizio, delle tavole di zonizzazione e della legislazione statale e regionale vigente.
8. Il RU recepisce le prescrizioni inerenti la trasformabilità del PTP, specificando per ciascuna zona, le condizioni di trasformabilità e le relative norme.
9. Per le aree ed i manufatti a destinazione agricola inclusi in zone con diversa tipizzazione, ivi comprese le previsioni "strutturali e ricognitive", sino al momento dell'attuazione delle nuove previsioni di zona è comunque consentita la destinazione e l'uso agricoli, e la realizzazione di opere secondo la disciplina di cui ai successivi artt. 43-44-45-46, fatte comunque salve le norme di cui al PTP.
10. Per i manufatti edilizi direttamente connessi alle attività agricole o agro-alimentari ed agro-commerciali (capannoni, e strutture ad essi assimilabili), ai fini del calcolo del volume e in riferimento agli indici di fabbricabilità connessi a ciascuna zona, le superficie ad unico piano (con esclusione delle zone soppalcate), produce una volumetria (ai fini urbanistici ed edilizi) che, indifferentemente dall'altezza reale, viene computata con una altezza virtuale di mt. 4.00: tali maggiori altezze dovranno comunque essere giustificate in sede di progetto e possono andare in deroga rispetto a quelle previste dalle normative delle diverse zone.
11. Il RU recepisce le misure di tutela, valorizzazione e gestione delle aree SIC-ZPS previste dal "Piano di Gestione dell'Arco Jonico Lucano" approvato dalla Regione Basilicata.
12. In generale, per tutte le Aree Agricole ("zona E") che seguono, ricadenti nelle fasce di pertinenza dei fiumi Agri e Sinni, e quelle classificate dallo Studio Idraulico allegato al RU "aree a rischio inondazione con  $T_r = 200$  anni", qualsiasi trasformazione edilizia è soggetta alle prescrizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione (art.7) del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI).
13. In generale, per tutte le Aree Agricole ("zona E") che seguono, ricadenti all'interno della perimetrazione del rischio dighe, ai fini della mitigazione del rischio relativo, si applicano le seguenti prescrizioni:
  - a. non è consentita la realizzazione di volumi interrati e/o seminterrati;
  - b. nelle nuove costruzioni e/o nelle demolizioni/ricostruzioni, i piani terra dovranno essere sopraelevati di ml.1,00 sul piano di campagna, con destinazioni residenziali preferibilmente ai piani alti.

#### ART. 47

##### Aree Agricole in Ambito Paesistico (zone "E.4")

1. Il RU classifica zone "E.4" le aree agricole che ricadono nella zona perimetrata dal Piano come Ambito di particolare interesse paesistico: le specifiche norme relative all'uso del suolo, all'attività edilizia e di trasformazione in genere sono demandate alla redazione di specifici Piani, promossi dall'Ente Regione a cura delle Amministrazioni interessate.
2. Fermo restando quanto dettato dalle norme regionali in materia di Piani Paesistici, il RU - come linee di indirizzo - stabilisce il divieto del taglio del bosco per ricavare nuove superfici agricole, dell'escavazione di inerti dagli alvei fluviali e qualsiasi altra modificazione di assetto rispetto a quanto documentato nell'aerofotografia regionale disponibile.
3. Per le aree ricadenti nel Piano d'Ambito "Fiume Sinni", valgono le norme generali del PTP.
4. Per le aree ricadenti nel Piano d'Ambito "Policoro" sono consentiti tutti gli interventi previsti nel Piano Particolareggiato del Lido (secondo le relative norme ed integrazioni); in particolare, per la zona agricola posta a monte di via Trieste e via Fiume, si rimanda alle norme del Piano d'Ambito che definirà le linee di riconversione e le destinazioni d'uso.
5. Per il Piano d'Ambito "Foce Agri", valgono le previsioni e prescrizioni del Piano stesso, che vengono qui integralmente confermate; le relative aree perimetrale vengono classificate zona "E.4/t": aree a trasformazione urbanistica a fini turistici.

